

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) PER IMPIANTO SPORTIVO, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) PER ATTIVITÀ SPORTIVA, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) PER CONCESSIONE IN USO il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo - per l'intera annata sportiva o per utilizzi saltuari, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- d) PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE, il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;
- e) PER IMPIANTO A RILEVANZA IMPRENDITORIALE, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale;
- f) PER IMPIANTO SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- g) PER CORRISPETTIVO, l'importo che l'Amministrazione Comunale può corrispondere al concessionario dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;
- h) PER TARIFFA, la somma che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione Comunale o al gestore per l'utilizzo dell'impianto;
- i) PER CANONE l'importo che il gestore dell'impianto deve corrispondere a fronte dell'affidamento in gestione dell'impianto.

Art. 2 Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi agli Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi agli Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati all'uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, agonistica, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni.
5. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 16.
6. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

Art. 3 Attività sportive

1. 1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. 2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. 3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono da considerare attività di interesse

pubblico:

- a) l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- b) l'attività sportiva per le scuole;
- c) l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- d) l'attività motoria in favore di persone con disabilità e anziane;
- e) l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- f) attività sportiva volta all'inclusione sociale e all'integrazione di persone svantaggiate.

Art. 4 Quadro delle competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- a. il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
- b. la Giunta comunale:
 - o definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti
 - o individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
 - o all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti prendendo atto delle risultanze della relazione istruttoria dell'ufficio tecnico competente al quale spetta l'accertamento della sussistenza o meno della rilevanza economica degli impianti;
 - o individua i criteri generali per l'assegnazione in uso degli spazi;
 - o svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) il responsabile dell'area tecnica:
 - o individua i criteri specifici per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
 - o provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
 - o esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

TITOLO II – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 Modalità di gestione impianti sportivi

1. Il Comune può gestire direttamente gli impianti sportivi ovvero concederli in gestione.
2. Ai fini della gestione indiretta, gli impianti sportivi si suddividono in:
 - a) impianti senza rilevanza imprenditoriale;
 - b) impianti con rilevanza imprenditoriale.

CAPO I - GESTIONE DIRETTA

Art. 6 Concessione in uso

1. Nel caso in cui il Comune gestisca direttamente gli impianti sportivi, gli stessi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

2. Gli impianti sportivi, qualora non fossero utilizzati dai soggetti di cui al comma 1, possono essere concessi ai privati che ne facciano richiesta.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

Art. 7 Modalità di assegnazione e durata

1. Chiunque abbia interesse ad usufruire degli Impianti Sportivi è tenuto a presentare la relativa domanda compilando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, impegnandosi a rispettare le condizioni poste dal presente Regolamento. Ciò è previsto al fine di garantire la necessaria organizzazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina stabilendo i turni, gli spazi e gli orari.
2. Le domande dovranno essere presentate:
 - a) per l'intera annata sportiva entro la data stabilita dal Bando pubblicato dall'area tecnica di norma entro il 30 giugno;
 - b) Almeno 10 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia concesso per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o per qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
3. Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve essere in regola con il pagamento delle tariffe dovute all'Ente per l'utilizzo degli impianti sportivi in periodi precedenti.
4. Il responsabile dell'area tecnica assegnerà gli impianti secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) società aventi sede nel comune di Pimentel;
 - b) n. di atleti tesserati nell'annata sportiva precedente;
 - c) n. atleti minori di anni 16 tesserati nell'annata sportiva precedente;
 - d) livello dell'attività svolta: internazionale, nazionale, regionale, locale;
 - e) anzianità di affiliazione;
 - f) risultati conseguiti nell'annata sportiva precedente.
5. Il responsabile dell'area tecnica, sulla base di tutte le richieste pervenute, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.
6. Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.
7. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
8. L'assegnazione degli impianti sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non praticanti attività federali.
9. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Nel caso di concomitanza di più gare di società appartenenti a Federazioni sportive diverse hanno la precedenza le gare dei campionati di rilevanza maggiore (nazionale, regionale, locale). A parità di condizioni le società dovranno individuare di concerto con le relative federazioni la soluzione operativa. Il recupero delle partite di campionato non disputate per causa di forza maggiore devono essere recuperate negli spazi e negli orari a disposizione della società/associazione.
10. Le gare hanno precedenza sugli allenamenti; la società che, in occasione dello svolgimento della gara infrasettimanale, occupa fasce orarie di utilizzo assegnate ad altre società, ha l'onere di comunicare per tempo a queste ultime tale circostanza.
11. L'utilizzatore assume la responsabilità che tutti gli atleti siano in regola con la certificazione medica prevista.

Art. 8 Modalità di utilizzo

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato ' svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.
3. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.
4. È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
5. Gli utenti rispondono di qualsiasi danno a cose e persone che dovesse verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
6. In caso di danneggiamenti agli impianti o alle attrezzature ivi presenti, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.
7. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più associazioni, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola associazione, sono addebitati in parti uguali a tutte le associazioni che contemporaneamente utilizzano l'impianto.
8. Gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
9. Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare all'ente l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.
10. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.
11. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
 - a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti;
 - c) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - d) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
 - e) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - f) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
12. Sono posti a carico dell'utilizzatore i seguenti oneri:
 - a) apertura e chiusura dell'impianto;
 - b) pulizia dell'impianto;

Art. 9 Orari di utilizzo impianti

1. Gli impianti sportivi restano aperti dal lunedì alla domenica.
2. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative concessioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art. 10 Rinuncia

1. Nel caso in cui il concessionario intenda rinunciare o sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'impianto dovrà darne comunicazione per iscritto e con un anticipo di almeno cinque giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase.

Art. 11 Sospensione

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo etc.) quando il Comune non disponga di altri spazi o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 12 Revoca

1. L'Amministrazione si avvale della facoltà di revocare la concessione in caso di:
 - a) gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità di utilizzo previste dall'art. 8;
 - b) gravi violazioni delle disposizioni stabilite nell'atto di concessione;
 - c) gravi violazioni delle prescrizioni di volta in volta stabilite dell'ufficio tecnico;
 - d) mancato pagamento delle tariffe o per il ritardo nel pagamento delle stesse superiore a n. 30 giorni.
2. Il responsabile dell'area tecnica ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 13 Palestre Scolastiche

1. Le palestre comprese negli edifici scolastici sono concesse in uso alle società sportive e/o associazioni solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.
2. L'accesso alle palestre scolastiche è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e/o della Scuola per i controlli che ritengano di effettuare.
3. Gli utenti rispondono di qualsiasi danno a cose e persone che dovesse verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica da qualsiasi responsabilità.
4. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.
5. Gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo delle palestre scolastiche.
6. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
7. Nei casi sopra descritti l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

Art. 14 Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali concerti, riunioni, congressi etc., sempre se compatibili con le caratteristiche funzionali e strutturali degli impianti stessi e con l'attività sportiva programmata, previo nulla osta del Servizio competente.

Art. 15 Determinazione tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dei concessionari, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla giunta comunale.

Art. 16 Uso gratuito degli impianti

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.
2. Gli impianti sportivi possono essere concessi a titolo gratuito ad associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum quali:
 - a) finali di campionato programmate dalla Federazioni competenti o da altri Enti Sportivi di rilevanza nazionale;
 - b) manifestazioni sportive di carattere nazionale (es. stage nazionali programmati dalla Federazioni);
 - c) manifestazioni a carattere e rilevanza sociale.
3. Il Responsabile dell'Area competente provvede alla concessione gratuita degli impianti, quantificando il valore delle singole gratuità.

CAPO II - GESTIONE INDIRETTA

Art.17 Modalità di gestione impianti sportivi

1. Ai fini della gestione indiretta, gli impianti sportivi si suddividono in:
 - c) impianti senza rilevanza imprenditoriale;
 - d) impianti con rilevanza imprenditoriale.

Art. 18 Concessione in gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale

1. La gestione di impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre è qualificata come “appalto di servizi” e conduce ad un inquadramento giuridico che prevede un servizio reso per conto dell'Amministrazione ed in assenza di rischio operativo. Tale appalto di servizi può essere affidato, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 es.m. (Codice dei Contratti), in via preferenziale a Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'articolo 90 della legge 289/2002 e successivi regolamenti attuativi nel rispetto delle modalità e dei seguenti requisiti di valutazione:
 - a) rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili;
 - b) esperienza nella gestione di impianti sportivi pubblici;
 - c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
 - d) livello di attività svolta: internazionale, nazionale, regionale, locale;
 - e) attività sportiva svolta a favore dei minori di 16 anni;
 - f) anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e discipline associate per lo svolgimento dell'attività sportiva oggetto dell'affidamento.
2. Sono posti a carico del gestore i seguenti oneri:
 - a) apertura, chiusura, custodia, sorveglianza e adeguata pulizia dell'impianto;
 - b) spese di funzionamento quali ad ess. energia elettrica, acqua, gas, tassa sui rifiuti e telefonia;
 - c) le spese per la manutenzione ordinaria.
3. Sono posti a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione così come individuati dalla vigente normativa.
4. La durata della concessione è di norma triennale.
5. La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, per un periodo massimo di 9 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.
6. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.
7. L'Amministrazione comunale può erogare ai gestori, un corrispettivo finanziario annuo nei limiti delle

proprie disponibilità di bilancio.

Art. 19 Concessione in gestione di impianti di rilevanza imprenditoriale

1. La gestione di impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale cioè di impianti atti a produrre un utile, è qualificata come concessione di servizi e va affidata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m (Codice dei Contratti). Tale concessione di servizi è costituita da un contratto a titolo oneroso tra il Comune ed un soggetto per la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al gestore del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.

Art. 20 Contabilità e Rendiconto

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).
2. La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.
3. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art. 21 Revoca Concessione

1. Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 18 e 19 sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:
 - a) la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
 - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
 - d) il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dall'art. 24 del presente Regolamento.

Art 22 Concessione di costruzione e gestione

1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:
 - a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici alle Leggi 517/1977 e n. 23/1996;
 - b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla Legge n.23/1996;
 - c) per le forme di concessione in gestione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni del CONI e delle singole Federazioni Sportive;
 - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità

pubblica vigente nonché ai relativi Regolamenti Comunali.

ART. 24 Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.